

ASSOCIAZIONE PIO GALLI

STATUTO

SOMMARIO

SOMMARIO	1
TITOLO I - COSTITUZIONE - OGGETTO - DURATA ED ORGANI	2
Articolo 1 - Denominazione e sede	2
Articolo 2 - Oggetto	2
Articolo 3 - Durata	2
Articolo 4 - Organi dell'Associazione	3
TITOLO II - SOCI	3
Articolo 5 - Requisiti	3
Articolo 6 - Iscrizione	3
Articolo 7 - Doveri del socio	3
Articolo 8 - Diritti del socio	4
Articolo 9 - Recesso del socio	4
Articolo 10 - Esclusione del socio	4
TITOLO III - L'ASSEMBLEA	4
Articolo 11 - Composizione	4
Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea ordinaria	4
Articolo 13 - Competenze dell'Assemblea straordinaria	4
Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea	4
Articolo 15 - Costituzione dell'Assemblea	5
Articolo 16 - Verbalizzazione dell'Assemblea	5
Articolo 17 - Delibere assembleari	5
TITOLO IV - CARICHE SOCIALI	5
Articolo 18 - Elezione delle cariche sociali-	5
Articolo 19 - Il Presidente dell'Associazione	5
Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo	6
Articolo 21 - Il Vicepresidente dell'Associazione	6
Articolo 22 - Il Tesoriere	6
Articolo 23 - Competenza e convocazione del Consiglio Direttivo	6
Articolo 24 - Delibere del Consiglio e verbalizzazioni	6
Articolo 25 - REVISORE DEL CONTO	6
Articolo 26 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI	7
Articolo 27 - COMITATI SCIENTIFICI	7
TITOLO V - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	7
Articolo 28 - Patrimonio	7
Articolo 29 - Esercizio sociale	7
Articolo 30 - Bilancio	7
Articolo 31 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE	7
TITOLO VI - SCIoglIMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI	8
Articolo 32 - Scioglimento dell'Associazione	8

TITOLO I - COSTITUZIONE - OGGETTO - DURATA ED ORGANI

Articolo 1 - Denominazione e sede

Ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile é costituita una associazione non riconosciuta denominata

“ASSOCIAZIONE PIO GALLI” con sede in Lecco (LC), Via Besonda 11.

Articolo 2 - Oggetto

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha il seguente oggetto sociale:

- a) Il *Valore del Lavoro*, espresso nella: dignità personale, autonomia economica, affermazione sociale e professionale.
- b) La conoscenza, la divulgazione e l'approfondimento della storia del movimento operaio lecchese, italiano ed europeo.
- c) Lo studio dell'evoluzione della ricerca industriale, economica, sociale ed istituzionale.
- d) L'analisi della cultura nelle sue diverse articolazioni e forme espressive, della ricerca scientifica, della sostenibilità ambientale e dei diversi saperi.
- e) Il confronto tra i modelli di integrazione economica - sociale della Europa e i grandi temi della politica internazionale.
- f) La promozione dell'analisi e delle riflessioni, su ciò che sono stati e sono, oggi, il pensiero, la cultura e l'azione politica della sinistra italiana ed europea.
- g) La promozione, la progettazione e l'organizzazione, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, di attività formative, corsi, convegni e seminari.
- h) La promozione di pubblicazioni e di iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura, attinente allo scopo dell'associazione
- i) L'incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee, contributi e sostegno alle attività dell'Associazione.

L'Associazione potrà di conseguenza ottenere sponsorizzazioni, contrarre obbligazioni ed ottenere finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, stipulare convenzioni tendenti ad ottenere finanziamenti e risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento dello scopo, disponendo, come corrispettivo ove occorra, di parte del suo patrimonio.

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione è aperta alla collaborazione con altri enti od associazioni aventi scopo analogo od affine al proprio.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società ed associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione, purché tali attività non siano in contrasto con l'oggetto sociale.

Dall'oggetto sociale è escluso l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, DPR 22 dicembre 1986 n° 917. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento delle finalità istituzionali. Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, fatto salvo quanto indicato da norme di legge.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori, se nominato;
- Il Collegio dei Probiviri, se nominato;
- Comitati Scientifici

TITOLO II - SOCI

Articolo 5 - Requisiti

Gli associati si distinguono in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari;
- Soci onorari;
- Soci sostenitori;

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fase costitutiva dell'associazione.

Sono Soci ordinari tutti coloro che intendano contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di carattere associativo.

Possono essere soci ordinari le strutture di categoria e confederali della che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Ai soci ordinari sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

Sono soci onorari coloro che, anche in deroga al primo comma, sono nominati a tale ruolo dal Consiglio Direttivo in considerazione di particolari benemerienze. Gli eredi di Pio Galli sono di diritto soci onorari.

Sono soci sostenitori ~~sono~~ coloro che, non partecipano alla vita attiva dell'Associazione ma che si riconoscono nelle finalità della stessa, contribuiscono comunque con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari alle attività dell'Associazione. Costoro saranno costantemente informati dell'attività dell'Associazione

Articolo 6 - Iscrizione

Chi intende divenire socio dell'Associazione, nelle varie forme previste dall'articolo precedente, deve presentare al Consiglio Direttivo domanda firmata d'ammissione. La presentazione della domanda presuppone la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto. Il candidato sarà accolto come socio ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, e contro la sua decisione è ammesso appello all'assemblea generale dei soci.

I soci fondatori sono tenuti all'atto della sua costituzione al versamento di una quota associativa minima di € 500,00 (euro cinquecento/00)

I soci ordinari sono tenuti al momento della loro iscrizione al versamento di una quota associativa volontaria comunque non inferiore a € 100,00 (euro cento/00);

I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota d'iscrizione.

I soci sostenitori sono tenuti al momento della loro iscrizione ad una quota minima che sarà definita dal Consiglio Direttivo all'interno di un regolamento da redigere entro tre mesi dalla costituzione.

Le quote annuali successive alla prima saranno determinate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto annuale.

Articolo 7 - Doveri del socio

Il socio è tenuto:

- a corrispondere la quota d'iscrizione annuale negli importi e nei termini come sopra stabiliti o comunque annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- a partecipare e contribuire alle attività dell'Associazione;
- all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi, fatto salvo il caso di morte, o rivalutata.

Articolo 8 - Diritti del socio

Tutti i soci fondatori e ordinari hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, per l'approvazione e le modifiche al presente Statuto, ad eventuali regolamenti integrativi e per la nomina degli organi direttivi.

Ciascun socio ha diritto a un voto.

Articolo 9 - Recesso del socio

Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine per il pagamento della quota annuale.

Articolo 10 - Esclusione del socio

L'esclusione dall'Associazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

1. si renda moroso nel versamento delle quote associative o nell'adempimento delle obbligazioni di cui al precedente art. 7, pur dopo formale sollecitazione o diffida;
2. in qualunque modo arrechi un danno materiale o morale all'Associazione, o compia atti contrari alle finalità della stessa.

L'esclusione potrà essere pronunciata solo avverso un socio che abbia precedentemente ricevuto dal Consiglio Direttivo stesso una ammonizione.

Avverso le delibere di esclusione è ammessa opposizione al Collegio dei Probiviri, se nominati, o all'Assemblea in mancanza.

TITOLO III - L'ASSEMBLEA

Articolo 11 - Composizione

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo della Associazione. Hanno diritto a prendervi parte tutti i soci, ordinari e fondatori, aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota annuale. I soci possono anche farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci, esclusi i membri del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, solo un altro socio.

Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) l'approvazione annuale del bilancio di previsione, del conto consuntivo e del rendiconto economico finanziario dell'Associazione;
- b) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 13 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- a) su iniziativa del Presidente dell'Associazione;
- b) su richiesta di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto;
- c) su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo

Nelle ipotesi 2. e 3. il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento formale della richiesta. Successivamente, l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Articolo 15 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci può essere riunita in sessione ordinaria o in sessione straordinaria.

In sessione ordinaria l'Assemblea si considera validamente costituita con l'intervento, diretto o in delega, in prima convocazione, con la maggioranza degli iscritti e, in seconda, qualunque sia il numero dei presenti.

In sessione straordinaria l'Assemblea si considera validamente costituita con l'intervento, diretto o in delega, in prima convocazione, di almeno i due terzi degli iscritti e, in seconda, con la maggioranza degli iscritti.

Articolo 16 - Verbalizzazione dell'Assemblea

L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti al termine dell'Assemblea dal Presidente della Assemblea e dal Segretario.

Articolo 17 - Delibere assembleari

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati, tranne che per il caso di scioglimento dell'Associazione in cui è richiesta una maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto.

TITOLO IV - CARICHE SOCIALI

Articolo 18 - Elezione delle cariche sociali-

L'assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo appena eletto vota il Presidente ed il Vicepresidente scelto tra i propri membri.

L'elezione del Presidente e del Vicepresidente è fatta ad ogni rielezione dell'intero Consiglio Direttivo ed ogni qualvolta una delle cariche diventi vacante per qualsiasi motivo.

Articolo 19 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, nonché la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, disponendo della firma sociale. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri, in toto o solo in parte, al Vicepresidente nonché conferire sia a soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue mansioni vengono temporaneamente assunte dal Vicepresidente. Il Presidente è riconfermabile nella carica.

Egli è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Può altresì compiere in nome e per conto della Associazione tutte le operazioni attinenti alla locazione finanziaria, vendita e acquisto di beni mobili registrati; nonchè operare con firma libera sui conti correnti bancari della Associazione, fino ad un importo massimo di Euro (10.000,00 (diecimila)). Per importi superiori è richiesta la firma congiunta con il vice presidente

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può istituire la funzione di Tesoriere delegando membri dello stesso. La carica di Tesoriere è cumulabile con altre cariche.

La durata del Consiglio Direttivo è di 4 (quattro) anni. Il Consiglio Direttivo è riconfermabile nella carica.

Se vengono a mancare, per dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea. I consiglieri così nominati sono confermati o sostituiti dalla prossima assemblea e restano in carica per la durata residua dei consiglieri nominati dall'assemblea originaria.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti che restano in carica per la durata residua dei consiglieri nominati dall'assemblea originaria.

I membri del Consiglio Direttivo, incluse le cariche elette dallo stesso, svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Articolo 21 - Il Vicepresidente dell'Associazione

Il Vicepresidente svolge le mansioni del Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo.

Il Vicepresidente è riconfermabile nella carica.

Articolo 22 - Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, è responsabile della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri, provvede alla conservazione delle attività sociali ed alle spese da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

Articolo 23 - Competenza e convocazione del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione e l'organizzazione interna dell'Associazione.

Ogni anno il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare delle quote associative ed il loro termine di pagamento. In caso di nuova adesione successiva il termine di pagamento è entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del Presidente o di almeno due terzi dei consiglieri.

Articolo 24 - Delibere del Consiglio e verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo avvengono a maggioranza semplice dei presenti, non essendo valida la delega in sede di Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un apposito verbale a cura di un segretario nominato di volta in volta dal Presidente. Il verbale dovrà essere sottoscritto al termine della riunione dal segretario e dal Presidente.

Articolo 25 - REVISORE DEL CONTO

L'Associazione può nominare un Revisore del Conto che può essere un organo collegiale o un revisore individuale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti composto, da tre membri effettivi e due supplenti viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica per tre esercizi e scade alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Esso formula il proprio parere sul rendiconto annuale d'esercizio che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea e può compiere ogni altra attività di controllo sulla gestione economica e contabile dell'associazione.

Articolo 26 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea dell'Associazione può nominare un Collegio dei Probiviri composto da tre componenti individuati tra i soci non ricoprenti cariche sociali o anche tra terzi non associati.

Al Collegio dei Probiviri sono attribuiti poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento dell'associazione, sugli eventuali contrasti e/o controversie tra i soci o fra soci e l'associazione.

Nel caso non sia nominato, le competenze ad esso attribuite saranno demandate all'assemblea.

Articolo 27 - COMITATI SCIENTIFICI

Il Consiglio Direttivo dell'associazione può costituire uno o più comitati scientifici.

I membri dei Comitati Scientifici sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i soci ordinari e sostenitori. Possono far parte del Comitato Scientifico anche esperti non facenti parte dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina un presidente e uno o più Segretari Scientifici, che dureranno in carica sino a diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il compito del Comitato Scientifico sarà quello di redigere i programmi culturali e scientifici e ideare iniziative e manifestazioni.

I membri del comitato scientifico prestano la loro opera gratuitamente; il Consiglio Direttivo stabilirà quali spese potranno essere rimborsate ai titolari di deleghe operative.

I membri del Comitato Scientifico si riuniranno su iniziativa del Presidente, almeno una volta l'anno.

La durata dei Comitati Scientifici è fissata dal Consiglio Direttivo in sede di loro istituzione.

TITOLO V - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 28 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dal fondo iniziale versato dai soci fondatori;
2. da beni di qualsiasi genere che diverranno proprietà dell'Associazione,
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Articolo 29 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude ogni anno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo.

Articolo 30 - Bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 31 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:

- a) il libro dei verbali delle assemblee;
- b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato:

- d) il libro dei verbali delle riunioni del Comitato Scientifico se nominato;
- e) il libro dei soci;
- f) un registro di contabilità tenuto nelle forme e modalità che il Consiglio Direttivo riterrà idonee a garantire trasparenza e informazione.

TITOLO VI - SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo nel corso di un'assemblea straordinaria con la maggioranza dei 2/3 del totale dei voti dei soci.

Il patrimonio dell'associazione in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.